

REGOLAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE “NOVEM”

Approvato con deliberazione di Consiglio n. del .

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 NORMATIVA

Il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento specifico è costituito:

- a) dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 (“Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”);
- b) dalla Legge Regionale Lombardia 1 aprile 2015, n. 6;
- c) dal Regolamento Regionale Lombardia 22 marzo 2019, n. 5;
- d) dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“TUEL”) e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 30;
- e) dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- f) da ogni ulteriore norma statale e regionale applicabile in materia.

Art. 2 Comunicazione del regolamento

1. Il presente regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Prefetto del Capoluogo di Regione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e alla Regione Lombardia.

CAPO II - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art. 3 Compiti

1. Il Corpo di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di altro Settore Amministrativo più ampio e non può essere posto alle dipendenze del Responsabile di diverso Settore, conformemente a quanto disposto dall’art. 6, comma 4, della L.R. Lombardia n. 6/2015.

2. Il Corpo di Polizia Locale Intercomunale è istituito ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Lombardia 1 aprile 2015, n. 6, ed è organizzato in forma associata mediante convenzione tra gli Enti aderenti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il Corpo esercita le proprie funzioni istituzionali nell'ambito territoriale di competenza degli Enti convenzionati ed è costituito da una dotazione organica complessiva non inferiore a sette operatori, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della medesima legge regionale.

3. Il Corpo di Polizia Locale intercomunale assume la denominazione ufficiale di "Corpo di Polizia Locale Intercomunale Novem", di seguito denominato "Corpo". La denominazione di cui al presente comma costituisce la dicitura ufficiale del Corpo ed è utilizzata in tutti gli atti, documenti, comunicazioni e provvedimenti adottati dal Corpo stesso. La carta intestata, nonché ogni altro supporto ufficiale cartaceo o digitale del Corpo di Polizia Locale, deve riportare la denominazione "Corpo di Polizia Locale Intercomunale Novem". Il logo e i segni distintivi del Corpo, utilizzati sulla carta intestata, sui documenti ufficiali e sugli altri supporti istituzionali, devono riportare gli stemmi di tutti i Comuni aderenti al Corpo di Polizia Locale intercomunale. Sulle uniformi del personale, in conformità alla normativa regionale vigente, è invece utilizzato lo stemma ufficiale della Regione Lombardia.

4. Le macroaree di attività del Corpo di Polizia Locale sono le seguenti:

a) Polizia Amministrativa: attività di prevenzione, vigilanza, controllo, accertamento e repressione delle violazioni amministrative alle norme imperative in materia di commercio, edilizia, igiene e sanità, sicurezza urbana e fiscalità locale, nonché alle ulteriori disposizioni previste da leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

Tali attività sono svolte senza attribuzione di funzioni di rilascio, diniego, sospensione o revoca di atti autorizzativi, concessori o abilitativi, che restano riservate agli uffici competenti dell'Ente o alle altre Autorità previste dalla legge, salvo diversa ed espressa previsione normativa. Le attività di polizia amministrativa comprendono, ove previsto, la segnalazione e la trasmissione degli atti agli uffici competenti ai fini dell'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza.

b) Polizia Stradale: intesa come prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, rilevazione degli incidenti stradali, tutela e controllo sull'uso della rete viaria, sicurezza della circolazione stradale e scorta per la sicurezza della circolazione.

c) Polizia Giudiziaria: intesa come acquisizione delle notizie di reato, impedimento che i reati accertati vengano portati a conseguenze ulteriori, ricerca degli autori, attività necessarie per assicurare le fonti di prova e raccolta di quant'altro possa servire per l'applicazione della Legge Penale.

d) Polizia Ambientale: intesa come controllo sulle attività inquinanti, gestione dei rifiuti e monitoraggio ambientale, censimenti e controlli per la tutela del patrimonio florofaunistico.

e) Ausilio alla Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico: Previa disposizione del Sindaco interessato, quando ne venga fatta specifica richiesta da parte della competente Autorità, collaborazione nell'ambito delle proprie attribuzioni con le Forze di Polizia dello Stato.

f) Sicurezza Urbana: intesa come controllo del territorio per prevenire e arginare fenomeni di disagio derivanti non solo da violazione di norme ma anche da forme di degrado e inciviltà diffusa, mappatura e raccolta dati per fini istituzionali (es.: residenze, censimenti, analisi, ecc.)

g) Protezione Civile: intesa come primo intervento e soccorso nelle calamità per le competenze comunali in materia, supporto alle organizzazioni di volontariato e assistenza alle comunità coinvolte. h) Compiti di rappresentanza istituzionale: intesi come impiego in ricorrenze, feste, presidio delle sedute consiliari (se previsto dagli Statuti degli Enti aderenti), comunicazione e rapporti con la cittadinanza e i media.

Art. 4
Competenza territoriale

1. Il personale addetto al Corpo di polizia locale di cui all'allegato A del presente regolamento svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito dei comuni convenzionati per la gestione associata del Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

Detto personale può compiere fuori dal territorio intercomunale:

- a. le operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
- b. le missioni autorizzate dal Comandante, per fini di collegamento e di rappresentanza;
- c. le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

3. I distacchi e i comandi ad altro ente potranno essere consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di Polizia Locale e purchè la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

CAPO III – UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE

Art. 5
Direzione e vigilanza

1. Il Sindaco o l'assessore da lui delegato e la Conferenza dei Rappresentanti degli Enti, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartiscono direttive al Comandante del Corpo, vigilano sull'espletamento del servizio e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale del corpo di polizia locale, dipende funzionalmente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra la detta autorità ed il Sindaco.

Art. 6
Stato giuridico ed economico del personale del Corpo

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dal CCNL Funzioni Locali, dalle disposizioni di legge vigenti e dai regolamenti dell'Ente di appartenenza in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 7
Organico

1. L'organico del Corpo è costituito dalla dotazione del personale dipendente dei comuni convenzionati di cui all'allegato B.
2. Il Comandante del Corpo svolge le funzioni direttive di Comando.

Art. 8

Qualità rivestite dal personale del Corpo

1. Il personale della polizia locale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria di appartenenza, riveste le qualità di:
 - a. pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86;
 - b. ufficiale di polizia giudiziaria riferita al Comandante del Corpo di Polizia Locale e agli addetti al coordinamento e controllo e agente di polizia giudiziaria riferita agli agenti, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 57 del codice di procedura penale e 5, comma 1 lettera a), della legge 7 marzo 1986, n. 65;
 - c. agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 9

Gerarchia

1. La gerarchia nell'ambito della polizia locale è rappresentata dalle categorie di inquadramento degli appartenenti;
2. Il superiore gerarchico ha l'obbligo di impartire le necessarie disposizioni per l'espletamento dei servizi e di verificarne il buon andamento.
3. Gli appartenenti alla polizia locale devono eseguire le direttive e gli ordini impartiti dai superiori gerarchici inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni. Se ritengono che la direttiva/ordine sia palesemente illegittima, devono farne rimostranza al superiore gerarchico, dichiarandone le ragioni; se la direttiva/ordine è rinnovata per iscritto hanno il dovere di darvi esecuzione. Il personale non deve, comunque, eseguire la direttiva/ordine quando l'atto sia previsto dalla legge penale quale reato o costituisca illecito.
4. Ove all'esecuzione della direttiva si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente dovrà adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative. Di ciò egli deve informare il superiore immediatamente riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del proprio intervento.
5. Ogni superiore ha l'obbligo di segnalare gli aspetti meritevoli di lode e le infrazioni del personale da lui dipendente.

Art. 10

Compiti del Comandante

1. Il Comandante della polizia locale attua le direttive impartite dalla Conferenza dei Rappresentanti degli Enti, ed è responsabile verso la conferenza dei Rappresentanti degli Enti dell'organizzazione del servizio e dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale appartenente alla polizia locale.
2. Il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale assume la qualifica e i segni distintivi di grado previsti dalla normativa regionale vigente per il Comandante di Corpo. In particolare, ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, del Regolamento Regionale Lombardia 22 marzo 2019, n. 5, in ragione della dotazione organica inferiore a diciotto operatori, al Comandante è attribuito il grado di Commissario Capo.
3. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto e conformemente agli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale, il Comandante del Corpo:
 - a. emana le disposizioni e verifica il corretto espletamento dei servizi;

- b. dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente;
 - c. cura l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti la polizia locale;
 - d. provvede a tutti i servizi diurni e notturni, ordinari e straordinari a mezzo di ordini di servizio;
 - e. assicura i servizi in funzione del coordinamento con le altre forze di polizia;
 - f. coordina i servizi e le operazioni di protezione civile demandate da leggi e regolamenti del comune;
4. Con riferimento alla peculiare attività della polizia locale, provvede altresì:
- a. ad attività di studio, di ricerca e di elaborazione di programmi, piani, e progetti;
 - b. al controllo e verifica dei risultati dell'attività svolta;
 - c. a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi di competenza firmandone le relative proposte;
 - d. ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la polizia locale;
 - e. a curare le relazioni con le altre strutture del comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
 - f. a mantenere rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza, le forze di polizia dello stato e la polizia locale degli altri comuni, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
 - g. ad esprimere i pareri previsti dall'articolo 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, su tutti i provvedimenti relativi alle materie di competenza;
 - h. ad inoltrare al Sindaco proposte e richieste finalizzate al miglioramento strutturale del corpo e alla maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi di competenza;
 - i. a rappresentare la polizia locale nei rapporti interni ed esterni in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche.
5. In caso di assenza o impedimento, il Comandante viene sostituito secondo l'ordine gerarchico esistente nel Corpo nel rispetto di direttive o eventuali ordini di servizio precedentemente impartite.

Art. 11 Compiti degli Agenti

1. Agli agenti di polizia locale, nell'ambito delle disposizioni loro impartite, compete l'espletamento delle mansioni relative alle funzioni di istituto che rientrano nelle loro competenze, e in particolare:
- a. svolgere i servizi di polizia stradale ed espletare i compiti inerenti alle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
 - b. esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle norme di polizia urbana;
 - c. vigilare affinché siano tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, l'integrità ambientale;
 - d. prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;
 - e. partecipare alle operazioni di protezione civile;
 - f. assolvere ai compiti di informazione, di raccolta notizie, di accertamenti, di rilevazioni nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
 - g. svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, civili e religiose;

- h. vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del comune segnalando eventuali disservizi;
- i. accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e termini prescritti;
- l. fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;
- m. vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;
- n. vigilare sulla integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;
- o. impedire l'abusiva affissione murale e la distribuzione pubblica dei manifesti e degli altri mezzi pubblicitari, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata autorizzata;
- p. intervenire nei confronti delle persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psicomotoria per malattia o assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche che rechino molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a sé stessi o agli altri;
- q. scortare fino al presidio sanitario i veicoli che trasportano le persone che devono essere ricoverate in T.S.O. per disposizione del Sindaco;
- r. adempiere a quant'altro ordinato o disposto dai superiori gerarchici.

CAPO IV - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 12 Finalità dei servizi

1. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale devono rispondere alla finalità di consentire il regolare e ordinato svolgimento della vita collettiva ed essere svolti secondo le direttive generali impartite dal Comandante per il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 13 Impiego in servizio

Il personale della Polizia Locale, normalmente, è impiegato in servizio in relazione alla eventuale specializzazione o qualifica posseduta, il Comandante assegna i compiti in relazione alle peculiari capacità e competenze possedute dal personale. Quando la natura del servizio lo richiede, l'Amministrazione deve fornire i mezzi atti a garantire la sicurezza del personale operante.

Art. 14 Istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi

Il Comandante emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per i vari settori di attività.

Dette istruzioni, a cura del Comandante stesso, debbono essere illustrate al personale, allo scopo di stimolarne l'interesse e l'iniziativa ed anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative

Art. 15
Obbligo di intervento e di rapporto

1. Fermo restando l'obbligo di espletare i doveri connessi alle qualità di pubblico ufficiale, di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, gli appartenenti al Corpo devono intervenire per tutti i fatti rientranti nelle funzioni di istituto.
2. Nei casi in cui il suo intervento non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al Corpo deve richiedere gli interventi necessari.
3. Salvo i casi di impossibilità, le richieste di intervento o che comunque impegnano il servizio devono essere sempre rivolte al Comandante. E' vietato, salvo casi di urgenza, al personale sottordinato di corrispondere a dette richieste senza la preventiva autorizzazione del Comandante.
4. Gli appartenenti alla polizia locale hanno l'obbligo di riferire senza indugio al Comandante, con apposita relazione scritta, gli eventuali fatti di particolare rilievo verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 16
Presentazione in servizio

1. Gli addetti alla Polizia Locale hanno l'obbligo di presentarsi in servizio in perfetto stato nella persona, con il vestiario e l'equipaggiamento prescritti, all'ora e nel luogo fissato, di norma presso la sede del Comune di appartenenza, fatte salve diverse disposizioni del Comandante in condivisione con il Sindaco competente del territorio, ove l'operatore risulta essere dipendente.
Il Comandante, sentiti i Sindaci competenti, secondo la disciplina della Convenzione vigente, può individuare il luogo di presa di servizio presso l'Ufficio Unico, ovvero presso uno dei Comuni aderenti, in relazione alle esigenze organizzative e operative.
2. La divisa deve essere portata conformemente e nel rispetto delle norme emanate dalla Regione Lombardia.

Art. 17
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro e di servizio è determinato da apposita Determinazione Dirigenziale o da apposito ordine di servizio del Comandante in conformità ai regolamenti comunali.
2. Eventuali variazioni orarie per esigenze di servizio saranno prontamente comunicate nelle disposizioni giornaliere di servizio.

Art. 18
Prolungamento dell'orario individuale di lavoro

1. Il prolungamento dell'orario individuale di lavoro è obbligatorio, anche in assenza di ordine superiore:
 - a. per il tempo necessario a portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;

- b. nei servizi a carattere continuativo, fino a quando non avviene il cambio sul posto al fine di assicurare la continuità dell'attività;
 - c. per far fronte a situazioni di emergenza.
2. Tali esigenze devono essere prontamente riportate al Comandante per iscritto.

Art. 19 Reperibilità

1. Eventuali servizi di reperibilità se previsti da disposizioni contrattuali e accordi con l'amministrazione, sono stabiliti e coordinati dal Comandante.

Art. 20 Mobilitazione, necessità ed emergenze

1. Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti alla polizia locale possono essere mobilitati in continuità.
2. Il Comandante può sospendere i permessi e i congedi ordinari a tutto il personale, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

CAPO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 21 Norme generali di comportamento

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, gli appartenenti alla polizia locale osservano le norme di comportamento specificamente previste dal presente regolamento.
2. Il personale della polizia locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
3. In ogni occasione deve assumere un comportamento consono alle sue funzioni, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare e tanto meno provocare, apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'amministrazione, del Corpo di polizia locale e dei colleghi.
4. Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi che interessano il servizio o l'amministrazione.
5. Al personale in uniforme, anche se non in servizio è vietato portare involti voluminosi, fare qualsiasi atto che possa menomare il prestigio e l'onore dell'istituzione o abbandonarsi in atti non compatibili con il decoro dell'uniforme:

6. Il personale della Polizia Locale in servizio, non deve:
- Diffondere immagini o video relativi allo svolgimento dell'attività di Polizia Locale non autorizzati, salvo che si riferiscano a contesti istituzionali;
 - Scostarsi da un contegno serio e dignitoso, sedersi;
 - Bere bevande alcoliche;
 - Tenere le mani nelle tasche;
 - Fumare sigarette;
 - Occuparsi dei propri affari od interessi;
 - Abbandonarsi a chiacchiere in locali pubblici facendo apprezzamenti su colleghi ed amministratori, né accettare il colloquio con persone che agiscono in tal senso, l'eventuale partecipazione involontaria deve essere rapportata per iscritto ai fini di un eventuale esonero di responsabilità disciplinare;
7. L'impiego di cellulari per conversazioni personali deve essere limitato allo stretto necessario e per comunicazioni non procrastinabili, salvo sia attinente al servizio stesso;
8. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti alla polizia locale devono essere improntati al reciproco rispetto e cortesia, al fine di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità. Tutti sono tenuti alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e sott'ordinati, evitando di diminuirne o menomarne in qualunque modo autorità e prestigio.

Art. 22

Riservatezza e segreto d'ufficio

1. Gli addetti alla polizia locale sono tenuti alla massima riservatezza circa le pratiche e le operazioni inerenti il proprio servizio ed al rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Art. 23

Cura della persona

1. Il personale della polizia locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio proprio e dell'amministrazione che rappresenta;
2. In particolare, l'acconciatura dei capelli pulita e ordinata, della barba curata e dei baffi curati nonché il trucco da cosmetici devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza;
3. Durante il servizio gli appartenenti al Corpo mantengono un assetto personale funzionale alle esigenze di sicurezza, tale da non prevedere l'uso di elementi o accessori che, per caratteristiche o modalità di utilizzo, possano comportare rischi per l'incolumità propria o di terzi;
4. Eventuali tatuaggi in parti visibili del corpo devono essere opportunamente occultati;
5. La divisa deve essere ordinata, pulita e stirata.

Art. 24

Il saluto

1. Il saluto, nella forma attuale in uso presso le forze armate, è dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone del Comune, al Sindaco e alle autorità religiose, civili e militari.

2. Il saluto è dovuto altresì a tutti i superiori appartenenti al servizio di polizia locale i quali sono tenuti a rispondere.

3. E' dispensato dal saluto il personale che si trova a bordo di veicoli, che effettua servizio di scorta e che regola manualmente il traffico.

Art. 25 **Istanze e reclami**

1. Gli appartenenti alla polizia locale possono rivolgere direttamente al Comandante richieste, istanze e reclami.

Art. 26 **Encomi, elogi, ricompense e promozioni**

1. Gli appartenenti alla polizia locale che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

- a. elogio scritto del Comandante;
- b. encomio semplice del Sindaco;
- c. encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale;
- d. proposta di una ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
- e. deroga all'attribuzione di un altro grado, pur rispettando la categoria di appartenenza dell'operatore, come previsto dal capo VI all'art. 12 del R.R. 22 marzo 2019 n° 5.

2. Gli elogi, gli encomi, le promozioni e le proposte di ricompensa al valore civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

CAPO VI - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - ADDESTRAMENTO

Art. 27 **Formazione e aggiornamento professionale**

1. Tutto il personale della polizia locale è tenuto a frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione professionale, stabiliti dall'amministrazione comunale.

2. Il Comandante può programmare ed organizzare detti corsi.

3. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato viene fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

4. Il Comandante è tenuto ad effettuare periodici incontri professionali in relazione alle normali esigenze di servizio nonché in occasione dell'introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa.

CAPO VII - VESTIARIO - ARMAMENTO - VEICOLI E STRUMENTI

Art. 28
Fornitura, caratteristiche e uso dell'uniforme

1. L'Amministrazione provvede alla fornitura agli appartenenti alla polizia locale delle uniformi da indossare durante lo svolgimento dei servizi.
2. L'uniforme adottata dal Corpo è costituita da un insieme organico di capi e oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi le caratteristiche determinate da leggi e regolamenti della Regione Lombardia; agli Agenti è assegnata l'uniforme operativa, mentre per il Comandante del Corpo è prevista, oltre a quella operativa, anche l'uniforme ordinaria, secondo le esigenze di servizio e le disposizioni vigenti.
3. Non è consentito apportare modifiche all'uniforme e aggiungere a questa capi di vestiario, accessori ed altri oggetti non forniti o non approvati dall'amministrazione.
4. L'uniforme dovrà essere mantenuta pulita e custodita con la massima diligenza. In caso di deterioramento non imputabile a negligenza si procederà al reintegro del capo di vestiario.
5. Gli appartenenti alla polizia locale durante l'espletamento del servizio devono indossare l'uniforme completa ed in perfette condizioni di pulizia e di ordine, non debbono essere portati con l'uniforme borse o borselli od altri accessori differenti da quanto previsto dalla normativa.
6. In casi eccezionali e per obiettive esigenze di servizio il Comandante può autorizzare l'espletamento del servizio in abiti civili;
7. Il Comandante è esonerato dall'obbligo di indossare l'uniforme qualora il servizio espletato non lo richieda.

Art. 29
Placca, tessera di riconoscimento, gradi e distintivi

1. Ai fini del loro riconoscimento da parte dei cittadini, ogni addetto alla polizia locale è dotato di una tessera di riconoscimento conformi ai modelli previsti dalla legge regionale.
2. Gli addetti alla polizia locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di portare con sé la tessera di riconoscimento, che deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.
3. La tessera di riconoscimento deve essere conservata con cura e viene ritirata in caso di cessazione dal servizio.
4. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente lo smarrimento o la sottrazione della tessera di riconoscimento.
5. I distintivi di grado inerenti le categorie degli appartenenti al Corpo sono quelli stabiliti dalla normativa regionale vigente, in particolare dal R.R. Lombardia 22 marzo 2019, n. 5;

Art. 30
Armamento

1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza a termine del Regolamento del Ministero degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del 4 marzo 1987, n. 145, sono dotati e portano l'arma di dotazione senza licenza per esigenze di difesa personale.
2. Il personale cui è assegnata dal rispettivo ente l'arma la porta, nei servizi di controllo del territorio in cinturone e fondina d'ordinanza;
3. Gli appartenenti al servizio sono dotati degli strumenti di autotutela indicati dalla L.R. 22 marzo 2019 n.5.

Art. 31
Veicoli e strumenti in dotazione

1. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione alla polizia locale sono disciplinate dalla legge regionale. Detti veicoli devono essere sempre condotti dal personale appartenente alla polizia locale.
2. I veicoli, gli strumenti e le apparecchiature tecniche assegnate al servizio devono essere usati correttamente ed ai soli fini del servizio, conservandoli con rispetto ed in buono stato di manutenzione e pulizia e segnalando ogni necessità di manutenzione, ogni guasto incidente o manchevolezza riscontrati devono essere comunicati prontamente al Responsabile. I danni o guasti causati ai veicoli per colpa o incuria dei consegnatari sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione e la relativa spesa può essere a loro addebitata.
3. E' fatto obbligo di comunicare immediatamente al Comandante lo smarrimento, la sottrazione o il deterioramento dei blocchetti di ricevuta, dei verbali, degli avvisi di accertamento e di ogni altro strumento in dotazione.

Capo VIII –
RIPOSI - CONGEDI ED ASSENZE - MALATTIE

Art. 32
Orario e turni di servizio

L'orario di copertura dei vari servizi è disposto dal Comandante, tenuto conto delle esigenze dei servizi, delle specifiche peculiarità e professionalità del personale e delle eventuali direttive dell'Amministrazione.

Il Comandante, ed in sua assenza chi lo sostituisce, per la natura delle funzioni svolte, può non osservare un orario prefissato.

Quando necessità eccezionali o particolari esigenze di servizio lo richiedano, il personale della Polizia Locale è tenuto a prestare la sua opera per un orario superiore a quello indicato, o in articolazioni orarie diverse da quelli normali.

Art. 33
Malattia

1. Il personale della Polizia Locale che per ragioni di salute sia costretto a rimanere assente dal servizio deve darne immediata comunicazione, anche telefonica, prima dell'ora fissata per il servizio stesso, direttamente al Comandante e non a terzi e deve trasmettere con sollecitudine il numero di protocollo del certificato medico e comunicare la relativa prognosi al competente ufficio del personale.
2. L'Amministrazione ha facoltà di disporre visite di controllo.

Capo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34
Sanzioni disciplinari

1. La violazione alle norme stabilite al presente regolamento comporta Responsabilità disciplinare;
2. Le sanzioni disciplinari per il personale della Polizia Locale sono quelle previste dalle norme contrattuali in vigore per il personale del comune.

Art. 35
Tutela dei dati personali.

1. Il Comune, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR- Regolamento UE 2016/679 per la Privacy.

Art. 36
Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 37
Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a. le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali
 - b. gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

Art. 38
Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 39
Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO A – COMPETENZA TERRITORIALE

Comune di Azzanello;
Comune di Casalmorano;
Comune di Genivolta;

Comune di Acquanegra Cremonese;
Comune di Castelveverde;
Comune di Grumello Cremonese ed Uniti;
Comune di San Bassano;

Comune di Vescovato;
Unione di Comuni Lombarda Unione del Delmona (Gadesco Pieve Delmona e Persico Dosimo).

ALLEGATO B – ORGANICO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Personale che presta la propria attività lavorativa a favore della Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale tra i Comuni di Acquanegra Cremonese, Azzanello, Casalmorano, Castelveverde, Genivolta, Grumello Cremonese ed Uniti, San Bassano e Vescovato e l'Unione di Comuni Lombarda Unione del Delmona.

Comune di Castelveverde

- n. 1 ufficiale di polizia locale (area dei funzionari e delle elevate qualificazioni)
- n. 2 agenti di polizia locale (area degli istruttori)

Comune di Genivolta

- n. 1 agente di polizia locale (area degli istruttori)

Comune di San Bassano

- n. 1 agente di polizia locale (area degli istruttori)

Comune di Vescovato

- n. 1 agente di polizia locale (area degli istruttori)

Unione di Comuni Lombarda Unione del Delmona

- n. 1 agente di polizia locale (area degli istruttori)

